



DETERMINAZIONE N. 215/2020

**Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 198/2020 e Comunicazione n. 198/2020
riguardante la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 198/2020.**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) nonché l’articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l’AgID, l’ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante “Approvazione del regolamento di organizzazione per l’Agenzia per l’Italia Digitale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l’ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 188 del 13/04/2020 con cui si è conferito al Dott. Francesco Tortorelli, nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento del Direttore Generale, come previsto all'art.6 del Regolamento di organizzazione, l'assolvimento delle relative funzioni;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire ai medesimi elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, "Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 198/2020 del 9/12/2020 acquisita in pari data prot. n. 15624, relativa ad una presunta violazione delle disposizioni normative del CAD, in particolare dell'art. 6-quater "*Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese*";

ESAMINATA la Trattazione n. 198/2020 predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, nella quale si evidenzia che nel riscontro in istruttoria pervenuto dal servizio competente dell'Agenzia "*attualmente l'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche (INAD) non è ancora disponibile, in quanto non sono state ancora approvate le relative Linee guida e gli sviluppi non sono stati ancora avviati*".

Per quanto sopra esposto si propone al Difensore civico per il digitale di ritenere il procedimento concluso con conseguente archiviazione, in quanto non risultano violazioni del CAD e delle disposizioni normative in ambito ICT;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n. 198/2020, conseguente all'approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nella richiamata Trattazione n. 198/2020, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 198/2020 e Archiviazione n. 198/2020 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Segnalazione n. 198/2020 - Trattazione

Oggetto: Segnalazione 198/2020 - Amministrazione segnalata: Società Entrate Pisa S.p.A. società per azioni a capitale interamente pubblico – Qualificazione tematica: domicilio digitale - Protocollo n. 15624 del 9/12/2020.

Il Segnalante pone la seguente questione: *“Le comunicazioni sia relative al pagamento di tributi come la TARI, ma anche la comunicazione di violazioni del codice della strada, avviene solo in modalità cartacea. A me, come ad altri colleghi ed amici successo di non avere ricevuto tali comunicazioni. Così siamo stati costretti a pagare cifre fortemente maggiorate. Avevo chiesto alla SEPI di mandarmi tali comunicazioni sulla posta elettronica (ho anche una PEC) mi stato risposto che non lo fanno. È possibile chiedere alla SEPI di attivare il domicilio digitale per il cittadino?”.*

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale, modificato dal Decreto Legislativo n. 217/2017 e dal decreto legge 76/2020. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Da quanto rappresentato, la cittadina chiede informazioni in relazione alla possibilità di ricevere sia il *pagamento di tributi come la TARI, ma anche la comunicazione di violazioni del codice della strada* al domicilio digitale del cittadino.

A seguito di esame preliminare si inviava una richiesta in istruttoria all'ufficio competente dell'Agenzia che riscontrava in data 11/12/2020 comunicando che: *“attualmente l'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche (INAD) non è ancora disponibile, in quanto non sono state ancora approvate le relative Linee guida e gli sviluppi non sono stati ancora avviati”*.

Tanto premesso, in considerazione che non risultano violate le disposizioni del CAD ne altre norme ICT, si ritiene il procedimento concluso, con comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della medesima segnalazione, dandone notizia alla cittadina richiedente.

22 dicembre 2020

Massimo Macchia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione 198/2020 - Amministrazione segnalata: Società Entrate Pisa S.p.A. società per azioni a capitale interamente pubblico – Qualificazione tematica: domicilio digitale - Protocollo n. 15624 del 9/12/2020.

Gent.ma Cittadina, si riporta quanto da Lei richiesto: *“Le comunicazioni sia relative al pagamento di tributi come la TARI, ma anche la comunicazione di violazioni del codice della strada, avviene solo in modalità cartacea. A me, come ad altri colleghi ed amici successo di non avere ricevuto tali comunicazioni. Così siamo stati costretti a pagare cifre fortemente maggiorate. Avevo chiesto alla SEPI di mandarmi tali comunicazioni sulla posta elettronica (ho anche una PEC) mi stato risposto che non lo fanno. È possibile chiedere alla SEPI di attivare il domicilio digitale per il cittadino?”.*

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Da quanto rappresentato, la cittadina chiede informazioni in relazione alla possibilità di ricevere sia il *pagamento di tributi come la TARI, ma anche la comunicazione di violazioni del*

codice della strada al domicilio digitale del cittadino.

A seguito di esame preliminare si inviava una richiesta in istruttoria all'ufficio competente dell'Agenzia che riscontrava in data 11/12/2020 comunicando che: *“attualmente l'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche (INAD) non è ancora disponibile, in quanto non sono state ancora approvate le relative Linee guida e gli sviluppi non sono stati ancora avviati”*.

A titolo informativo si fa presente che entro il 28/2/2021, data prevista dalle [misure di semplificazione e innovazione](#) che hanno modificato il [Codice dell'Amministrazione Digitale](#), le Pubbliche Amministrazioni (ad es, Comune di Pisa) devono avviare progetti di trasformazione digitale per rendere fruibili i servizi in [App IO..](#) Sempre entro la data del 28/2/2021 le pubbliche amministrazioni (ad es. Comune di Pisa), i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico (ad es. SEPI S.p.A.) devono permettere il pagamento telematico attraverso la piattaforma [pagoPA](#).

Relativamente alle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata, il [decreto Ministero dell'Interno 18/12/2017](#) prevede la comunicazione del domicilio digitale solo al momento della contestazione immediata della violazione al cittadino ossia *se è stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC (art. 3¹, comma 1, lettera a)*.

Pertanto, per quanto sopra esposto, non sono emerse violazioni del CAD o di altre norme ICT e si è ritenuto di archiviare la Sua comunicazione.

Cordiali saluti.

Massimo Macchia

AGID | via Liszt, 21 – 00144 Roma | protocollo@pec.agid.gov.it | www.agid.gov.it | tel. 06 85264.1



Presidenza del Consiglio dei Ministri

¹ La notificazione dei verbali di contestazione, di cui all'art. 2 del presente decreto, si effettua nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada nei confronti:

a) di colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative;